

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3466/87 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (\*\*), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 985/68 (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1897/87 (\*\*), l'aiuto all'ammasso privato è concesso al burro prodotto nella Comunità rispondente ai requisiti previsti per il burro offerto all'intervento; che in seguito all'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 985/68 a decorrere dal 1° luglio 1987 il burro salato è stato escluso dall'aiuto all'ammasso privato, ferma restando la possibilità, per un periodo transitorio, di offrire il burro di questo tipo all'intervento; che i motivi che giustificano la soppressione della possibilità di vendere il burro salato all'intervento non sono valide nel caso dell'ammasso privato; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 985/68 per poter ripristinare la possibilità di concedere l'aiuto all'ammasso privato del

burro salato, con la stessa decorrenza del regolamento (CEE) n. 1897/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 985/68 è completato dal testo del comma seguente:

«Tuttavia, gli organismi d'intervento degli Stati membri possono anche stipulare contratti per il burro prodotto nella Comunità a base di crema dolce e con un tenore minimo, in peso, di materie grasse butirriche dell'80 %, un tenore massimo, in peso, del 16 % d'acqua ed un tenore massimo, in peso, del 2 % di sale.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. TORNÆS

(\*) GU n. L 248 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(\*\*) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

(\*) GU n. L 169 del 18. 7. 1987, pag. 1.

(\*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 35.